

Nota informativa dei requisiti necessari al rilascio del passaporto fitosanitario per piante specificate, legname specificato, materiale di imballaggio specificato originari o introdotti nelle aree delimitate per *Anoplophora glabripennis* (Tarlo Asiatico del Fusto)

1. Piante specificate:

Piante da impianto il cui fusto ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp., originarie di un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 o introdotte in un luogo di produzione in una tale area.

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate almeno nei due anni precedenti lo spostamento o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che soddisfa tutte le prescrizioni indicate di seguito.

È stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di *Anoplophora glabripennis*, effettuate in periodi opportuni, che non hanno constatato alcun indizio, e comprendenti, se del caso, un campionamento distruttivo mirato nel fusto e nei rami delle piante. In esso le piante sono state coltivate in un sito soggetto a isolamento fisico, volto a impedire l'introduzione di *Anoplophora glabripennis* oppure sono state effettuate ogni anno indagini ufficiali per rilevare la presenza o eventuali indizi di *Anoplophora glabripennis* entro un raggio di almeno 1 km intorno al sito in periodi opportuni e non è stata constatata la presenza di *Anoplophora glabripennis*, né è stato constatato alcun indizio di tale organismo nocivo. Inoltre vi sono stati applicati trattamenti preventivi; oppure è stato effettuato un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto prima dello spostamento, compreso un campionamento distruttivo mirato dei rami e del fusto delle piante. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione sono state tali da consentire il rilevamento di un livello di infestazione di almeno l'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

I portainnesti che soddisfano le prescrizioni indicate precedentemente possono essere innestati con marze che non sono state coltivate in queste condizioni, ma che hanno un diametro non superiore a 1 cm nel punto più spesso.

2. Legname specificato:

2.1 Legname di *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp., originario di aree delimitate stabilite a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 o non originario ma introdotto in tali aree delimitate, eccetto il legname in forma di:

- piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante;
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di

Riferimenti normativi:

Regolamento di Esecuzione (UE) 2072/2019

ISPM 15 FAO

qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale. La Dichiarazione ufficiale deve indicare che il legname è stato scortecciato ed è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico, durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, compresa la parte più interna, indicato dal marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

2.2 Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp., originari di un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952. La Dichiarazione ufficiale deve indicare che il legname è stato scortecciato ed è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico, durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). In alternativa è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

3. Materiale di imballaggio specificato:

Materiale da imballaggio in legno di *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp., originario di un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952. La Dichiarazione ufficiale deve indicare che il materiale da imballaggio in legno è stato ottenuto da legname scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, ed è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale. Deve essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.